



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Allegato A

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA STIPULATI DAL CENTRO DI RESPONSABILITA' "GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO"

Sommario

PARTE 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 – Oggetto, natura e ambito di applicazione	3
Articolo 2 – Quadro normativo di riferimento	3
Articolo 3 – Principi generali.....	3
Articolo 4 – Pubblicità legale e Trasparenza	3
PARTE 2 – REGOLE COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA.....	4
Articolo 5 – Principio di rotazione	4
Articolo 6 – Individuazione fasce importi ai fini della rotazione.....	5
Articolo 7 – Deroga all’applicazione del principio di rotazione.....	5
Articolo 8 - Utilizzo di strumenti Consip	5
Articolo 9 – Responsabile unico di progetto (RUP)	6
Articolo 10 - Decisione a contrarre	6
Articolo 11 – Controllo sul possesso dei requisiti e verifiche a campione	6
Articolo 12 - Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive	7
Articolo 13 - Esclusione automatica offerte anomale.....	7
Articolo 14 - Tempi di conclusione delle procedure	8
Articolo 15 - Stipula ed esecuzione anticipata.....	8
Articolo 16 - Verifica di conformità.....	9
PARTE 3 – DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.....	9
Articolo 17 - Affidamento diretto	9
Articolo 18 - Procedure negoziate	10
PARTE 4 -DISPOSIZIONI FINALI	14
Articolo 19 - Norme di rinvio	14
Articolo 20 - Entrata in vigore	14

PARTE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto, natura e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito denominato "Codice"), quale atto interno di organizzazione e di disciplina delle procedure di affidamento sotto soglia ed esecuzione dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea per il Centro di Responsabilità Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro (di seguito denominato "Gabinetto").
2. Il Regolamento disciplina lo svolgimento delle procedure di affidamento, nel rispetto del Codice, dei suoi principi e delle disposizioni attuative, per il Gabinetto del Ministro e gli Uffici di diretta collaborazione senza introdurre obblighi o limitazioni ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.
3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge agli organi di indirizzo politico-amministrativo, alle strutture di supporto, nonché le responsabilità proprie del Responsabile Unico di Progetto.

Articolo 2

Quadro normativo di riferimento

1. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento sono svolte nel rispetto del Codice come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, dei relativi allegati, nonché delle disposizioni regolamentari, attuative e interpretative adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, oltre che della normativa in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici, trasparenza amministrativa, tracciabilità dei flussi finanziari e prevenzione della corruzione.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice e delle altre norme vigenti in materia.

Articolo 3

Principi generali

1. Il Gabinetto persegue i principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, risultato nell'affidamento e l'esecuzione dei contratti sottosoglia.
2. Sono altresì garantiti i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e rotazione, in conformità a quanto previsto dal Codice.

Articolo 4

Pubblicità legale e Trasparenza

1. La pubblicità a livello nazionale dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, ivi compresi quelli di interesse transfrontaliero certo, è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito BDNCP)

che ne cura la pubblicazione sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti, in forma di estratto e con l'indicazione del collegamento ipertestuale di cui all'articolo 85, comma 4, del Codice, con l'indicazione della relativa data di pubblicazione.

2. Per le finalità di cui al comma precedente il Gabinetto trasmette, tramite una piattaforma di approvvigionamento certificata, alla BDNCP i bandi e gli avvisi individuati nell'allegato I della delibera Anac n. 263 del 20 giugno 2023, adottata ai sensi dell'articolo 27 del Codice.
3. Il responsabile unico di progetto ovvero, se nominati, i responsabili di procedimento di fase provvedono all'invio alla BDNCP delle informazioni relative all'affidamento.
4. Al fine di assolvere gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e all'articolo 28 del Codice, il Gabinetto trasmette tempestivamente alla BDNCP tutti i dati e le informazioni individuati all'articolo 10 della delibera Anac n. 261 del 20 giugno 2023. In particolare, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del Codice, sono pubblicati i dati relativi alla struttura proponente, all'oggetto del bando, all'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, all'aggiudicatario, all'importo di aggiudicazione, ai tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e all'importo delle somme liquidate.
5. La trasmissione alla BDNCP dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, primo periodo, effettuata con le modalità indicate nella delibera Anac n. 264 del 20 giugno 2023, assolve integralmente agli obblighi in materia di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
6. Sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", è pubblicato un collegamento ipertestuale che rinvia direttamente ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il Gabinetto provvede altresì a pubblicare sul medesimo sito i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono individuati nell'allegato 1 della delibera Anac n. 264 del 20 giugno 2023 come modificato dalla delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.

PARTE 2

REGOLE COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Articolo 5

Principio di rotazione

1. Il principio generale applicabile agli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento è quello della rotazione degli operatori economici, che può essere derogato esclusivamente solo nei casi consentiti dal Codice e nei termini di seguito specificati.
2. In applicazione del principio di rotazione di cui all'articolo 49, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto prestazioni riconducibili allo stesso settore merceologico o al medesimo ambito di servizi.

Articolo 6

Individuazione fasce importi ai fini della rotazione

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 3, ai fini dell'applicazione del criterio di rotazione gli affidamenti vengono ripartiti nelle seguenti fasce di valore economico (IVA esclusa). Il divieto di affidamento o di aggiudicazione opera con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7:
 - a. da euro 5.000 fino a euro 39.999;
 - b. da euro 40.000 fino a euro 139.999;
 - c. da euro 140.000 fino alle soglie di rilevanza comunitaria.

Articolo 7

Deroga all'applicazione del principio di rotazione

1. Il principio di rotazione non si applica:
 - a. in casi motivati in relazione alla struttura del mercato di riferimento, all'effettiva assenza di alternative e alla comprovata regolare esecuzione del precedente contratto, condizioni che devono concorrere congiuntamente. In tal caso il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;
 - b. nelle procedure negoziate senza bando, quando l'indagine di mercato sia stata svolta senza limitazioni al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura.
2. Per affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000, ai sensi dell'art. 49 comma 6 del D. Lgs.31 marzo 20232 n. 36, è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione.

Articolo 8

Utilizzo di strumenti Consip

1. Gli acquisti di beni e servizi rientranti nelle categorie merceologiche per cui vige l'obbligo di approvvigionarsi mediante strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica Amministrazione, sono effettuati nel rispetto della normativa vigente, mediante utilizzo degli strumenti messi a disposizione da Consip SpA.
2. Per l'affidamento di servizi e forniture il Gabinetto fa prioritariamente ricorso alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati da Consip, ai sensi dell'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art.1, comma 495, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. In caso di assenza di convenzione o accordo quadro Consip attivi e idonei, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, sussiste l'obbligo di avvalersi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per tutte le procedure di valore superiore a 5.000 euro.
4. Per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro è possibile l'affidamento diretto mediante lettera d'ordine, non operando in tali casi l'obbligo di ricorso al MePA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5. Resta ferma la facoltà del Gabinetto di avvalersi degli strumenti messi a disposizione da Consip SpA per l'acquisto di beni e servizi per i quali tale l'obbligo non sussiste.

Articolo 9

Responsabile unico di progetto (RUP)

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, il Capo di Gabinetto, in qualità di titolare del Centro di responsabilità, provvede alla nomina di un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice.
2. Fermo restando il principio di unicità del RUP, il Capo di Gabinetto, per specifiche procedure, può prevedere ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Codice la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le rispettive responsabilità sono determinate in relazione alle attività attribuite in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
3. Nell'individuazione della procedura da seguire il RUP assicura l'obiettivo della massima semplificazione e tempestività, limitando gli oneri a carico degli operatori economici a quanto strettamente necessario e garantendo, nel contempo, l'applicazione estensiva del soccorso istruttorio e procedimentale, al fine di evitare esclusioni per ragioni meramente formali.
4. Il Capo di Gabinetto esercita funzioni di indirizzo e coordinamento organizzativo, senza interferire con le competenze e le responsabilità del RUP.
5. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice nominata dal Capo di Gabinetto può partecipare il RUP, anche con funzioni di presidente, ai sensi dell'art. 51 del Codice.

Articolo 10

Decisione a contrarre

1. Le procedure di acquisizione di beni e servizi sono avviate a seguito della presentazione di una formale richiesta di approvvigionamento formulata dal responsabile dell'ufficio o del servizio interessato e devono essere corredate di tutte le informazioni nonché della documentazione necessaria per l'avvio della procedura di affidamento.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento, con apposito provvedimento, il Capo di Gabinetto adotta la decisione di contrarre, ai sensi dell'articolo 17 del Codice, individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, la nomina del RUP.
3. In caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta effettuata, ai requisiti di carattere generale e, ove richiesti, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dell'operatore economico.

Articolo 11

Controllo sul possesso dei requisiti e verifiche a campione

1. Nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 52 del Codice, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
2. Le verifiche sulle dichiarazioni presentate dagli operatori economici sono effettuate semestralmente su un campione pari al 20% del numero totale degli affidamenti inferiori

a 40.000 euro, individuato annualmente con modalità predeterminate mediante apposito provvedimento adottato dal Capo di Gabinetto.

3. Quando, in caso di verifica a campione, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, il Gabinetto procede a:
 - risolvere il contratto;
 - escutere l'eventuale garanzia definitiva;
 - comunicare la violazione all'ANAC;
 - sospendere l'operatore economico dalla partecipazione a procedure di affidamento per un periodo da uno a dodici mesi decorrente dall'adozione del provvedimento.
4. Ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione il RUP:
 - a. comunica via PEC all'operatore economico l'avvio del procedimento di sospensione e assegna un termine massimo di dieci giorni per presentare controdeduzioni;
 - b. valuta le controdeduzioni ricevute e determina l'entità della sospensione in relazione alla gravità oggettiva della violazione e al danno subito dal Gabinetto;
 - c. propone all'organo competente l'adozione di un motivato provvedimento di sospensione e lo comunica via PEC all'operatore economico.
5. Per gli affidamenti di valore pari o superiore a 40.000 euro il Gabinetto, tramite il RUP o il Responsabile di fase, effettua tutti i controlli previsti avvalendosi della funzionalità del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) secondo le indicazioni contenute nella Delibera Anac n. 262 del 20 giugno 2023.

Articolo 12

Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

1. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento non è richiesta la garanzia provvisoria per la partecipazione, come prevista dall'art. 106 del Codice, ad eccezione delle procedure negoziate senza bando qualora le caratteristiche della fornitura o del servizio rendano necessaria la richiesta della garanzia, da motivare nella decisione a contrarre.
2. Ai sensi dell'art. 117, comma 14, del Codice, il Gabinetto può decidere di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti disciplinati dal Regolamento o per contratti di pari importo derivanti da un accordo quadro nei seguenti casi:
 - a) appalti di modico valore economico;
 - b) appalti la cui esecuzione è immediata;
 - c) operatore economico referenziato.Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale.
3. L'esonero della garanzia definitiva è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, normalmente pari all'1%, ma suscettibile di variazioni in caso di forniture o servizi complessi.

Articolo 13

Esclusione automatica offerte anomale

1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e privi di interesse transfrontaliero certo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, negli atti di gara sarà

indicata l'esclusione automatica delle offerte anomale e il metodo di individuazione dell'anomalia scelto tra quelli inclusi nell'allegato II.2, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

2. Il comma 1 non si applica agli affidamenti diretti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b).
3. In ogni caso il Gabinetto potrà valutare la congruità di altre offerte che, in base ad elementi specifici, risultino anormalmente basse.

Articolo 14

Tempi di conclusione delle procedure

1. Ai sensi dell'art. 17 comma 3 e dell'Allegato I.3, le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara devono concludersi entro i termini indicati, calcolati dall'invio degli inviti a presentare l'offerta fino all'aggiudicazione:
 - a) quattro mesi se è utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo;
 - b) tre mesi se è utilizzato il criterio del minor prezzo.
2. I suddetti termini non possono essere sospesi neanche in caso di contenzioso relativo alla procedura, salvo provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. I termini sono prorogati di un mese in caso di verifica di anomalia e in presenza di circostanze eccezionali, secondo quanto previsto all'art. 5 dell'Allegato I.3.
4. Per gli affidamenti diretti, le procedure devono concludersi con l'affidamento entro due mesi dalla data della decisione a contrarre, al fine di garantire il rispetto del principio di risultato previsto dall'art 1 del Codice.

Articolo 15

Stipula ed esecuzione anticipata

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata o di affidamenti diretti il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, costituiscono parte integrante del contratto.
2. Il contratto relativo ad affidamenti svolti sul MePA (www.acquistinretepa.it) può essere stipulato - ai sensi dell'art. 54 delle Regole del Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione - direttamente attraverso il portale; il documento di stipula con cui viene accettata l'offerta firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore economico, presentata a seguito di ordine diretto o trattativa diretta o adesione ad accordo quadro, ha validità ed efficacia a condizione che sia firmato digitalmente e trasmesso tramite Sistema.
3. Ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Codice non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento.
4. La stipula del contratto è competenza del Dirigente dell'Ufficio Bilancio del Gabinetto.

5. Secondo le norme sulla Contabilità generale dello Stato, i contratti sono soggetti ad approvazione attraverso un apposito provvedimento del Capo di Gabinetto o suo delegato.
6. Ai sensi del comma 6 dell'art.50 del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario è possibile procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del RUP.

Articolo 16 **Verifica di conformità**

1. I contratti sono soggetti a verifica di conformità finalizzata a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché il conseguimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi, in base a quanto previsto dalle prestazioni contrattuali.
2. Il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato, non oltre trenta giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

PARTE 3 **DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

Articolo 17 **Affidamento diretto**

1. Preliminarmente all'affidamento il Dirigente dell'Ufficio Bilancio o il RUP, sulla base della richiesta di approvvigionamento formulata dal responsabile dell'ufficio o del servizio interessato, predispone la documentazione da porre a base della procedura, costituita da un appunto o una relazione semplificata, nella quale è inclusa — ad eccezione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale — anche la stima dei costi della manodopera.
2. La scelta dell'affidatario, anche in caso di previo interpello di più operatori economici, è effettuata, con modalità discrezionali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del Codice, che disciplina l'affidamento diretto di servizi e forniture — ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione — di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, purché siano individuati soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche selezionati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. L'eventuale interpello di più operatori economici non incide sulla natura dell'affidamento diretto, né comporta l'applicazione di un criterio di aggiudicazione. Nel rispetto del principio di rotazione, per la scelta dell'affidatario si dovrà tenere conto delle pregresse esperienze dell'operatore economico, anche in ambiti non necessariamente identici all'oggetto della procedura, purché comunque idonei a garantire l'affidabilità e la corretta esecuzione

dell'affidamento. Ai fini dell'individuazione del contraente, il Gabinetto può fare riferimento agli elenchi di operatori economici eventualmente costituiti, oppure procede alla verifica di congruità dei prezzi mediante la consultazione di listini di mercato, l'analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni, il raffronto con forniture o servizi analoghi già affidati, ovvero mediante il confronto tra più preventivi acquisiti anche attraverso gli strumenti di negoziazione e di richiesta di offerta disponibili sul MePA.

3. Individuato l'affidatario ed eseguite le verifiche sul possesso dei requisiti generali, previste all'art. 9 del presente Regolamento, con apposito atto il Capo di Gabinetto adotta la decisione a contrarre in affidamento diretto determinando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione dell'operatore economico prescelto.
4. La decisione a contrarre è soggetta a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Articolo 18

Procedure negoziate

1. La procedura prende avvio con la decisione a contrarre che deve avere il seguente contenuto minimo:
 - l'indicazione dell'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
 - l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - le caratteristiche delle opere, delle forniture, dei servizi che si intendono acquisire;
 - l'indicazione del nominativo del RUP ed eventualmente degli altri soggetti di cui all'articolo 15 del Codice;
 - l'importo massimo stimato dell'affidamento;
 - la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta adottata;
 - i criteri di selezione dell'operatore economico;
 - i criteri di selezione dell'offerta;
 - il numero degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, non inferiore al numero minimo previsto dallo stesso articolo 50 del Codice;
 - gli elementi essenziali del contratto.
2. Le procedure negoziate si articolano nelle seguenti fasi:
 - a. Individuazione degli operatori economici da invitare e svolgimento del confronto competitivo tra operatori economici;
 - b. Formulazione della proposta di aggiudicazione e adozione del provvedimento aggiudicazione
 - c. Stipula del contratto.

Nella fase di cui alla *lettera a)*, il Gabinetto può individuare gli operatori economici da invitare mediante uno degli strumenti di seguito elencati:

a.1) Indagine di mercato

L'indagine di mercato è preordinata ad individuare gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento e non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

L'indagine di mercato è svolta secondo le modalità ritenute più convenienti dal Gabinetto, a seconda dell'importo e della complessità dell'affidamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la

consultazione dei cataloghi elettronici propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. I risultati di essa sono formalizzati in apposito documento, senza includere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del Codice in tema di accesso agli atti e riservatezza.

Fuori dai casi in cui l'indagine di mercato avviene mediante consultazione di cataloghi o elenchi già istituiti, la stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato.

A tal fine pubblica sul suo sito istituzionale e sulla BDNCP un avviso per un periodo minimo di quindici giorni, salvo la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso esplorativo per indagine di mercato contiene:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economico/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo di operatori da invitare alla procedura e, ove sia previsto anche un numero massimo di operatori, i criteri utilizzati per la scelta di essi;
- i dati di contatto della stazione appaltante e dei referenti individuati per la formulazione di eventuali chiarimenti.

Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale degli operatori da invitare sono consentiti solo in casi eccezionali nei quali l'adozione di criteri di selezione oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Di detta circostanza deve essere fatta esplicita menzione nella decisione di contrarre e nell'avviso esplorativo.

I criteri per la selezione degli operatori economici da invitare a seguito di indagine di mercato sono pertinenti all'oggetto dell'appalto, rispettosi del principio di concorrenza, oggettivi e non discriminatori, proporzionati e trasparenti. I criteri sono utilizzati per stilare una graduatoria di concorrenti, dalla quale possono essere esclusi soltanto coloro che non hanno dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione, nonché gli eventuali aggiudicatari uscenti.

Con riferimento ai servizi e alle forniture, i criteri di selezione che il Gabinetto adotta al fine di stilare la graduatoria sono i seguenti:

- fatturato globale riferibile all'ultimo triennio (o quinquennio) antecedente la pubblicazione dell'avviso;
- importo complessivo dei servizi analoghi regolarmente svolti nello stesso arco temporale;
- numero di personale dipendente al momento di presentazione della manifestazione di interesse;
- (facoltativo, ove pertinente) possesso di specifiche certificazioni pertinenti all'oggetto dell'affidamento.

Il punteggio di ogni candidato utile ai fini della redazione della graduatoria è ottenuto sommando i singoli punteggi calcolati mediante interpolazione lineare con l'aggiunta dell'eventuale incremento percentuale premiale in caso di possesso di specifiche certificazioni. Ai fini di tale calcolo, per ciascuno dei criteri obbligatori previsti, si procede ad ordinare i valori dichiarati dai candidati, attribuendo punteggio zero al minor valore dichiarato e punteggio trenta al valore massimo. Ove sia stato previsto il criterio relativo alle specifiche certificazioni, il punteggio complessivo del candidato che ne abbia dichiarato il possesso è aumentato del dieci per cento.

L'avviso prevede espressamente che i candidati a pari punteggio collocati in posizione utile nella graduatoria siano invitati alla procedura, anche in soprannumero rispetto al limite massimo ivi indicato.

- a.2) *Consultazione degli elenchi di operatori propri della stazione appaltante*
Il Gabinetto, in alternativa all'indagine di mercato, può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti a seguito di avviso pubblico.

Gli elenchi sono distinti per servizi e forniture e sono suddivisi per categorie e fasce di importo.

L'avviso di costituzione degli elenchi indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, gli ulteriori requisiti utili all'iscrizione, la suddivisione in categorie e fasce di importo e le modalità con cui gli operatori economici saranno selezionati ai fini dell'affidamento.

L'avviso di costituzione degli elenchi è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

Gli operatori economici che richiedono l'iscrizione negli elenchi attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, indicano le categorie e le fasce di interesse e si impegnano a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla ricezione di esse, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito istituzionale.

Gli elenchi sono revisionati con cadenza annuale e da essi vengono cancellati gli operatori economici che abbiano perduto i requisiti richiesti.

Il Gabinetto ha facoltà di escludere dagli elenchi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

- a.3) *Svolgimento del confronto competitivo tra operatori economici - RDO MePA semplice, aperta, ad inviti ed evoluta.*

Le procedure negoziate per l'acquisizione di servizi e forniture, di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea, sono svolte nell'ambito del MePA attraverso lo strumento della richiesta di offerta (di seguito RDO).

Nella RDO semplice l'appalto è costituito da un unico lotto da aggiudicarsi sulla base del criterio del minor prezzo. La selezione degli operatori

economici da invitare ha luogo mediante la predisposizione di una RDO aperta o ad inviti.

Nel caso di RDO aperta, non viene svolta alcuna scelta discrezionale in merito al numero e all'identità degli operatori economici da invitare, ma possono rispondere tutti gli operatori iscritti al bando d'interesse una volta stabiliti i requisiti di cui devono essere in possesso i candidati.

Nel caso di RDO ad inviti, il RUP seleziona i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti speciali stabiliti dalla stazione appaltante, a seguito delle indagini di mercato di cui al precedente punto a.1 del presente Regolamento, ovvero a seguito della consultazione degli elenchi di operatori economici eventualmente istituiti presso la stazione appaltante di cui al precedente punto a.2, ovvero nell'ambito della specifica categoria di abilitazione del MePA. Il numero di operatori da invitare è proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto da affidare e comunque non inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente, nel rispetto del criterio di rotazione.

L'invito contiene almeno i seguenti elementi:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- la misura delle penali;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l'eventuale richiesta di garanzie;
- il nominativo del RUP;
- il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- la data e l'orario della prima seduta pubblica, nella quale il RUP, il Responsabile di fase o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

La RDO evoluta è predisposta in caso di procedure suddivise in più lotti, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione adottato, ovvero in caso di procedure ad un singolo lotto aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte, la verifica di congruità e la formulazione della proposta di aggiudicazione competono ad una commissione giudicatrice appositamente nominata, a cui può partecipare il RUP anche in qualità di presidente. La nomina della commissione giudicatrice, le competenze professionali dei componenti e le cause di incompatibilità di essi sono disciplinate dall'articolo 93 del Codice.

Nella fase di cui alla *lettera b)* Formulazione della proposta di aggiudicazione e adozione del relativo provvedimento, terminata la fase del confronto competitivo e individuato l'operatore economico che presenti la migliore offerta non anomala l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione.

Il Capo di Gabinetto, a seguito di verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente, esaminata la proposta di aggiudicazione e sempre che essa sia ritenuta conforme all'interesse pubblico, dispone con apposito provvedimento l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.

Il provvedimento di aggiudicazione contiene:

- il riferimento alla decisione a contrarre;
- l'indicazione del criterio di selezione adottato;
- il riferimento ai verbali e/o alla documentazione della procedura;
- l'importo negoziato dell'affidamento;
- la modalità di copertura finanziaria del contratto;
- i dati anagrafici e societari del contraente;
- il codice identificativo gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) (quando previsto);
- il riferimento alla positiva verifica del possesso dei requisiti, dichiarati dall'operatore economico nel corso della procedura.

La comunicazione dell'aggiudicazione è effettuata nei termini previsti dal Codice. Nell'ambito della procedura svolta sul MePA l'obbligo di comunicare l'aggiudicazione può essere assolto attraverso l'inserimento del relativo avviso nell'area comunicazioni della piattaforma telematica.

Nella fase di cui alla *lettera c)* la stipula del contratto avviene nei termini indicati nel precedente articolo 15.

PARTE 4 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si fa integrale rinvio al Codice, nonché alle successive modifiche o integrazioni, che saranno direttamente applicabili indipendentemente dal loro formale recepimento nel presente Regolamento.

Articolo 20 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di sua pubblicazione sul sito istituzionale.